

Cari Amici,
vi invio le slide sul DECRETO - LIQUIDITÀ
approvato dal Governo.
Il provvedimento sarà all'esame del
Parlamento, prima alla Camera dei
deputati e poi in Senato.

**Antonio
De Poli**

Misure principali del DL Liquidità

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

TESTO APPROVATO DAL GOVERNO

8 APRILE 2020

PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Roma, 09 aprile 2020



CAPO I: MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

- Prevede che SACE S.p.A., conceda garanzie, in via temporanea fino al 31 dicembre, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e interazioni e degli altro soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma erogati alle imprese italiane diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
- L'importo massimo complessivo degli impegni che possono essere garantiti da SACE S.p.A, è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi riservati alle piccole medie imprese (inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti con partita IVA), a condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo della garanzia che può essere loro rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia. Per tale operatività SACE S.p.A. è assistita da una garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile a copertura tanto del rimborso del capitale quanto del pagamento degli interessi, per le cui finalità viene istituito un apposito Fondo a copertura presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

-
- L'articolo introduce anche una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE S.p.A., in particolare:
 - la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;
 - al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

- l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
 - 1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
 - 2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito qui indicato, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia, gli importi di detti finanziamenti si cumulano;

La garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:



- 1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate alla presente lettera si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento;

Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- La garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

Inoltre:

- la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;
- le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;
- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020;

- 
- 
- l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
 - il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
 - il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Norme conclusive

- Inoltre, la previsione normativa disciplina le commissioni dovute dalle imprese, distinguendo tra PMI e non PMI e prevedendo un importo inferiore per le prime, e detta specifiche condizioni per il rilascio della garanzia. Per favorire il ricorso alla garanzia di SACE S.p.A., introduce una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro).
- Infine, delega a SACE S.p.A. la disciplina delle modalità, procedure e documentazione necessarie per poter processare le richieste di finanziamento e rilascio della garanzia e subordina l'efficacia delle disposizioni del presente articolo al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)

- Sostituisce l'attuale quadro di regole vigenti in materia di sostegno pubblico all'esportazione, prevedendo un sistema di coassicurazione per i rischi definiti non di mercato ai sensi dell'attuale normativa dell'Unione europea, in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE S.p.a. sono assunti dallo Stato e da SACE S.p.A. in una proporzione pari rispettivamente al 90 e al 10 per cento.

Polizze assicurative stipulate da SACE

- Prevede quindi che SACE S.p.A. stipuli le polizze assicurative in nome proprio e per conto dello Stato, prevedendo quanto segue:
 - la legge di bilancio definisce i limiti massimi cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato;
 - il CIPE delibera annualmente il piano di attività e il sistema dei limiti di rischio (Risk Appetite Framework -RAF), che costituiscono la cornice entro cui si svolge l'attività di SACE S.p.A.;
 - il piano di attività individua le operazioni (riguardanti settori e Paesi strategici che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione) per le quali il rilascio della polizza assicurativa è condizionato all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze;
 - i rapporti tra il Ministero e SACE S.p.A. sono regolati con convenzione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che tra l'altro disciplina la gestione da parte di SACE S.p.A. delle attività relative agli impegni da assumere e assunti, le procedure di deliberazione delle operazioni che non sono sottoposte all'autorizzazione preventiva e l'informazione preventiva dovuta al Ministero.

Fondo presso il Ministero per la garanzia

- Ancora, istituisce un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, gestito da SACE S.p.A. e alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze e il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, copresieduto dal Direttore Generale del Dipartimento del Tesoro del MEF, o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente per materia del MAECI.

Comitato ministeriale

- Il Comitato di cui sopra è altresì composto dai componenti designati dei seguenti ministeri:
 - Ministero dell'economia e delle finanze, il cui ruolo nel nuovo modello State Account è sempre più centrale per il sostegno all'esportazione;
 - Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che riveste un ruolo significativo a seguito della D.L. n. 104/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 132/2019;
 - Ministero dello sviluppo economico, per mantenere un collegamento con il tessuto imprenditoriale del Paese, anche in applicazione dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. n. 300/1999;
 - Ministero della difesa, in considerazione del ruolo dallo stesso ricoperto nell'ambito della stipulazione degli accordi Government to Government, anche ai sensi della L. n. 185/1990;
 - Ministero dell'interno;
 - Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Disciplina transitoria

- Ancora, ai fini di garantire un passaggio progressivo al nuovo meccanismo di assunzione dei rischi è prevista una disciplina transitoria che prevede che il meccanismo delineato dal presente articolo entri pienamente a regime a partire dal 1° gennaio 2021, stabilendo espressamente il principio di ultrattività del quadro normativo previgente con riferimento agli impegni in essere e a quelli assunti, fino alla piena attuazione del nuovo regime, secondo modalità specificamente definite.
- L'articolo contempla inoltre misure per consentire a SACE S.p.A. di supportare le esportazioni in settori e Paesi strategici per l'economia nazionale, nel corso del 2020.
- Stabilisce infine che ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze possa affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza.

Art. 3 (SACE S.p.A.)

- Prevede modalità di accordo, condivisione e informazione tra lo Stato e CDP S.p.A. sulle modalità di esercizio dei diritti dell'azionista da parte di SACE S.p.A. e stabilisce rapporti diretti tra lo Stato e SACE S.p.A., funzionali al funzionamento delle misure introdotte dal decreto-legge. Al fine di garantire la massimizzazione delle sinergie all'interno del gruppo CDP, l'articolo prevede anche che CDP S.p.A. e SACE S.p.A. concordino, su base pattizia, le strategie industriali e commerciali, al fine di aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.
- Prevede inoltre che SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tenga conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico.



**CAPO II: MISURE URGENTI PER GARANTIRE
LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE
DALL'EMERGENZA COVID-19**

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)

- Mira ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi e nell'offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari nella situazione di emergenza epidemiologica, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto alle formalità previste dall'ordinamento.
- In particolare, attribuisce al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia il requisito della forma scritta richiesta dal decreto legislativo 1° settembre 1993. n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) sia l'efficacia probatoria dell'articolo 2702 del codice civile. Con tale previsione, quindi, si conferisce certezza giuridica alle relazioni concluse durante il periodo emergenziale con gli strumenti di comunicazione più diffusi, evitando il rischio che i relativi contratti risultino poi affetti da nullità ed assicurando agli stessi adeguata efficacia probatoria.

Consenso dell'autore

- Le modalità introdotte dalla norma prevedono, in ogni caso, alcune condizioni minime dirette a tracciare la connessione tra il consenso ed il suo autore; esse si aggiungono a quelle già previste dal TUB e dal CAD. Si prevede anche un regime speciale sia per la consegna di copia del contratto ad opera dell'intermediario sia per l'esercizio del diritto di recesso da parte del cliente, entrambi idonei a salvaguardare gli interessi della clientela nel contesto della crisi.
- La norma ha carattere eccezionale e, pertanto essa regola i soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza.

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Dispone il rinvio integrale dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) che entrerà in vigore il 1 settembre 2021.



Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capita')

- Dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applichino gli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdita del capitale sociale e che per lo stesso periodo non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Resta ferma la previsione in tema di informativa dei soci.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

- È volto a consentire alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
- La norma, in particolare, favorisce la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese consentendo alle imprese di operare una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all'insorgere dell'emergenza medesima.
- Prevede infine l'estensione di tali disposizioni anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Art. 8

(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

- Prevede la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento delle imprese.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

- Proroga di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021. Ancora, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, prevede la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione. Consente poi al debitore, sempre in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, di optare per modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo. Introduce infine una dilatazione sino a novanta giorni *dell'automatic stay*, accessibile ai debitori per i quali gli originari termini siano in scadenza senza possibilità di ulteriori proroghe.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

- Sottrae le imprese, anche grandi ma tali da non rientrare nell'ambito di applicazione del decreto-legge 23 dicembre 2003. n. 347 (c.d. "Decreto Marzano"), ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento e di procedure anch'esse fondate sullo stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020. L'articolo mantiene il blocco per un periodo limitato, scaduto il quale le istanze per dichiarazione dello stato di insolvenza potranno essere nuovamente presentate.
- Dispone poi che il blocco si estenda a tutte le ipotesi di ricorso, e quindi anche ai ricorsi presentati dagli imprenditori in proprio.
- Contempla altresì un'unica eccezione alla improcedibilità, limitata ai casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'art. 15. comma 8. del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267.
- Infine, prevede la sterilizzazione del periodo di blocco sia ai fini del calcolo dell'anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese sia ai fini del calcolo dei termini stabiliti dall'articolo 69-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942. n. 267 per la proposizione delle azioni revocatone.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

- Dispone su tutto il territorio nazionale la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o che iniziano a decorrere nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, a *cambiali* e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva.
- Chiarisce inoltre che la sospensione si riferisce agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti nell'utilizzo e nella gestione di tali titoli di credito (banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni).
- Con riguardo agli assegni bancari e postali, sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario, specificando che il titolo continua a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell'ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l'avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

- Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.
- Sospende, inoltre, la trasmissione alle Camere di commercio, da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento; ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all'art. 8-*bis*. commi 1 e 2. della legge 15 dicembre 1990. n. 386.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

- Chiarisce che nell'ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.
- Prevede, inoltre, che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

- Riprende e conferma le previsioni straordinarie e transitorie già contenute nell'articolo 49. comma 1. del DL 18/2020, che viene qui abrogato, prolungando il periodo di loro attuazione dai 9 mesi inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2020. Ancora, la norma interviene con una serie di misure tese all'ulteriore rafforzamento degli interventi di garanzia. In particolare:
 - ulteriore innalzamento della misura della garanzia del Fondo al 90% e, previa autorizzazione della Commissione europea, al 100% dell'importo dell'operazione finanziaria, rispetto alle precedenti soglie dell'80% e del 90% previste dal precedente art. 49;
 - l'accesso al Fondo senza valutazione, rafforzando, in questo, la precedente previsione che prevedeva l'applicazione, ai fini dell'accesso alla garanzia, del metodo economico-finanziario del vigente modello di valutazione del Fondo;
 - l'innalzamento delle percentuali di copertura previste dall'articolo 49 sopra citato (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) al 100%;
 - l'introduzione di un nuovo intervento di garanzia al 100% per i finanziamenti fino a 800.000,000 euro;
 - la possibilità di concedere la garanzia anche su operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020.
- Il comma 2 dell'articolo innalza a 5000 milioni l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti e introduce poi una operatività rafforzata per le garanzie di portafoglio, con percentuali di copertura più elevate, che passano da una garanzia all'80% a una garanzia al 90% della tranche junior e da un innalzamento del cap alle prime perdite a carico del Fondo, fino al 18% dell'ammontare dei portafogli. Specifica inoltre che i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

- Il comma 3 fissa al 10 aprile 2020 la limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI.
- Per la copertura finanziaria del maggior fabbisogno finanziario del Fondo connesso alle misure di rafforzamento degli interventi, le risorse già destinate al Fondo di garanzia dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 (1.500 milioni di euro) vengono integrate con un ulteriore stanziamento, sempre per il 2020, di 249 milioni di euro.

Art. 14 (Finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)

- Prevede l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata dall'istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti erogati dall'istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.
- Si specifica che l'agevolazione in esame non si sovrappone a quanto già previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020. n. 18 a vantaggio del Fondo centrale di garanzia PMI, in quanto il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva opera prevalentemente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive (titolari di circa il 94,6% dei mutui ammessi), i quali non possono accedere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI riservato alle imprese iscritte all'apposito registro presso le Camere di Commercio.



**CAPO III: DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI
NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA**

Art. 15 (Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)

- Sostituisce l'articolo 4-*bis*. comma 3. del decreto-legge 21 settembre 2019. n. 105 (Modifiche alla disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) che aveva previsto un regime transitorio finalizzato a individuare una regolamentazione temporanea per alcune delle operazioni dirette a incidere sui fattori descritti alle lettere a) e b) del regolamento 2019/452/UE e, quindi:
a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture, b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2. punto 1. del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

- L'articolo, in particolare, estende l'obbligo di notifica anche ai settori di cui alle ulteriori lettere del regolamento 2019/452/UE e quindi: c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media.
- Prevede inoltre che tra i settori oggetto di intervento, sia incluso quello finanziario, compreso il settore creditizio e assicurativo.
- Introduce poi al nuovo comma *3-bis* dell'art. *4-bis* del D.L. n. 105 del 2019, una disposizione transitoria, vigente fino al 31 dicembre 2020, ai sensi della quale l'ambito applicativo dell'obbligo di notifica è esteso a tutte le operazioni descritte nei commi 2 e 5 dell'articolo 2 del D.L. n. 21 del 2012, riguardanti i settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

- In particolare, dispone che siano soggette all'obbligo di notifica anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4. paragrafo 1. lettere a). b). c). d) ed e) del regolamento (UE) 2019/452. richiamati sopra, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione.
- Inoltre, precisa che sono soggetti all'obbligo di notifica anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, e il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento.

- Al comma 3-ter è conseguentemente previsto che, fino al 31 dicembre 2020, la circostanza per la valutazione degli investimenti esteri ai fini dell'esercizio dei poteri speciali, ove fa riferimento al controllo, diretto o indiretto, del soggetto acquirente da parte di un Paese estero, opera anche laddove il Paese estero controllante sia uno Stato membro dell'Unione europea.
- Infine, al comma 3-quater, chiarisce che le disposizioni di cui sopra aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti od operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.
- Precisa, infine, che fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 e relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4. paragrafo 1. lettere a). b). c). d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.

Art. 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

- Interviene sul DL n. 21 del 2012 (Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni). In particolare:
 - la lettera a) prevede in aggiunta alla possibilità di sanzionare l'inottemperanza all'obbligo di notifica e alla sanzione della nullità degli atti posti in essere in violazione di tale obbligo – la possibilità di intervenire d'ufficio su operazioni non notificate e di esercitare eventualmente i poteri speciali. In tali casi, si prevede che i termini procedurali decorrano dall'accertamento della violazione dell'obbligo di notifica;
 - la lettera b) interviene sull'art. 1-*bis*, che disciplina i poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, prevedendo che siano oggetto di valutazione da parte dell'autorità di Governo anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilità che potrebbero compromettere l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborate a livello internazionale e dall'Unione europea;



- le lettere c) e d) stabiliscono che – nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui all'art. 1-*bis* di cui sopra e di cui all'art. 2, che disciplina i poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni – la Presidenza del Consiglio, anche in assenza della notifica, possa avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali;
- la lettera e) prevede la possibilità, per il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, di richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti. A tal fine, la Presidenza del Consiglio può stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

Art. 17 (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

- Modifica l'art. 120 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF):
 - la lettera a) modifica il comma 2-*bis*, eliminando il richiamo alle società a elevato valore corrente di mercato per consentire alla CONSOB di prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quelle indicate nel comma 2 dell'art. 120 (3% e 5% per le PMI) anche con riguardo a società che non presentino una elevata capitalizzazione di mercato, qualora siano presenti le esigenze di tutela espressamente indicate nella norma;
 - la lettera b) interviene sul comma 4-*bis*, stabilendo che la CONSOB – mediante provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali – possa prevedere, per un limitato periodo di tempo, una soglia del 5% per società ad azionariato particolarmente diffuso.



**CAPO IV: MISURE FISCALI E
CONTABILI**

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

- Si prevede la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e all'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, stabilisce anche la sospensione, per i mesi di aprile e maggio 2020, dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali benefici sono riconosciuti:
 - ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, purché abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

- ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, purché abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.
- ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo.

Enti non commerciali

- Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, si prevede, invece, la sospensione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.
- Si prevede poi, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza dove sono stati registrati più di 700 contagi per 100.000 abitanti, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

- Si stabilisce, quindi, che i versamenti sospesi siano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
- Con riguardo agli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica resta ferma, qualora gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione di cui al presente articolo, la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Analogamente si stabilisce che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Sospensioni

Cooperazione tra enti pubblici

- Infine, sono previste forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e gli altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto del requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, necessario per fruire della sospensione dei versamenti.

**Art. 19 (Proroga
sospensione ritenute sui
redditi di lavoro autonomo
e sulle provvigioni inerenti
rapporti di commissione,
di agenzia, di mediazione,
di rappresentanza di
commercio e di
procacciamento d'affari)**

- Amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'art. 62, comma 7 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia), che viene conseguentemente abrogato.
- Prevede, in favore dei soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti che si avvalgono della predetta agevolazione, provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.


Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

- Prevede che le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applichino in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso. Tali disposizioni si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)

- In considerazione del periodo emergenziale, la disposizione consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 per effetto dell'articolo 60 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia), se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

- Differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
 - Non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6--*quinquies*, del DPR n. 322 del 1998 nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.
- 

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)

- Proroga fino al 30 giugno 2020 la validità dei certificati previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in materia di appalti, emessi dall'Agenzia delle entrate.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

- Prevede la sospensione dei termini, previsti dalla relativa normativa per le agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. In particolare, prevede la sospensione dei termini di cui alla nota *II-bis* dell'articolo 1 della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986, ovvero: il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale, richiesto per non decadere dal beneficio originario in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso. È inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall'articolo 7 della legge n. 448 del 1998 ai fini della fruizione del credito d'imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

- Prevede che, con riferimento al periodo d'imposta 2019 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del D.Lgs. n 241 del 1997 possano inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

- Modifica l'articolo 17 del DL n. 124 del 2019 prevedendo che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
 - per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
 - per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

- Prevede che la presunzione di cessione non operi per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico. Tali farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Art. 28 (Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)

- Modifica la disciplina prevista dall'articolo 32--*quater* del DL n. 124 del 2019 in materia di utili distribuiti a società semplici. In particolare, le modifiche sono volte a:
 - ricomprendere nell'ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
 - chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
 - disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
 - disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Art. 29 (Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)

- Il comma 1 prevede che gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 163 del 2013 e dai successivi decreti attuativi.
- Il comma 2 introduce il nuovo comma 1-ter nell'articolo 16 del DPR n. 115 del 2002 (TUSG), consentendo agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite posta elettronica certificata nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.
- Infine, con il comma 3 vengono riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, è anticipato all'11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato dall'articolo 73 del presente decreto.

Art. 30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

- Estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendo, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche quelle relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ovvero all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

Art. 31 (Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

- Il comma 1 reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus.
- Il comma 2 abroga la norma precedente recata dall'articolo 70 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia).
- Il comma 3 prevede che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale proveniente dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quello che presta servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia equiparato ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane.

Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)


- Prevede la possibilità di riconoscere alle strutture inserite nei Piani regionali adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia) – al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive – la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID. Il riconoscimento della funzione ai fini della remunerazione, avviene in sede di rinegoziazione degli accordi e dei contratti, di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.Lgs. n 502 del 1992, con le stesse strutture e secondo le finalità emergenziali previste dai citati piani.
- Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario. Inoltre, nella vigenza dell'accordo rinegoziato, gli enti del SSN corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

- Il comma 1 stabilisce che gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 – con esclusione delle Regioni e delle Province autonome, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza siano tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo – i termini di 45 giorni per la ricostituzione degli organi amministrativi non ricostituiti sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

Art. 33 (Proroga organi e rendiconti)



IL COMMA 2 RINVIA IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI SUPPLETIVI RELATIVI AI PAGAMENTI DI SOMME RISCOSE DAI FUNZIONARI DELEGATI SULLE APERTURE DI CREDITO, CHE NON SIANO STATE EROGATE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E CHE POSSONO ESSERE TRATTENUTE PER EFFETTUARE PAGAMENTI DI SPESE ESCLUSIVAMENTE RIFERIBILI ALL'ESERCIZIO SCADUTO.



AI SENSI DEL COMMA 3, SONO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ANCHE I RENDICONTI DI CONTABILITÀ SPECIALE CONCERNENTI I PAGAMENTI DEGLI INTERVENTI EUROPEI O DELLA PROGRAMMAZIONE COMPLEMENTARE.

Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

- Prevede che, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 44 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia), che disciplina l'istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19), i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria debbano intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.



**CAPO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI**

Art. 35 (Pin Inps)

- Consente all'Inps di rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata, mediante acquisizione telematica degli elementi necessari all'identificazione del richiedente, posticipando al termine dell'attuale stato emergenziale la verifica con riconoscimento diretto, ovvero con riconoscimento facciale da remoto.

Art. 36 (Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)

- Il comma 1 proroga dal 15 aprile 2020 maggio 2020 il termine per il rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché per la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Conseguentemente, stabilisce che il periodo a partire dal quale i capi degli uffici giudiziari adottino le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie per l'emergenza epidemiologica abbia inizio il 12 maggio 2020.
- Ai sensi del comma 2, la disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

- Il comma 3, per il processo amministrativo, proroga dal 16 aprile al 3 maggio inclusi la sospensione dei termini, con esclusivo riferimento a quelli stabiliti per la notificazione dei ricorsi, sempre con l'eccezione di quelli relativi al procedimento cautelare.
- Infine, il comma 4 prevede che la proroga dei termini di cui al comma 1, primo periodo, trovi applicazione anche con riferimento alle funzioni e alle attività della Corte dei conti.

- Proroga dal 15 aprile al 15 maggio 2020 il termine previsto all'articolo 103, commi 1 e 5 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia). Conseguentemente, sono sospesi fino al 15 maggio tutti i termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, nonché i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle P.A., compresi quelli relativi al personale in regime di diritto pubblico, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Art. 37 (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)



**CAPO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI SALUTE E LAVORO**

Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

- Il comma 1 prevede che, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, sia riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.
- Il comma 2 stabilisce che le parti contrattuali si impegnino a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, pena la cessione degli effetti di cui al comma 1.

- Il comma 3 precisa che tali misure economiche vengano adottate anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici di medicina generale per tutta la giornata, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.
- Il comma 4 prevede che i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotino, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborino a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

- Il comma 5 consente alle Regioni di impegnare il 20% dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge n. 160 del 2019 – stanziati per fare fronte al fabbisogno di apparecchiature sanitarie – per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.
- Il comma 6 stabilisce che, per le medesime finalità di cui al comma 1, sia riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni.
- Ai sensi del comma 7, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

- Il comma 1 introduce, per tutte le nuove pratiche nell'ambito dell'emergenza, una procedura di autorizzazione semplificata che prevede una comunicazione agli organi competenti di avvio dell'attività (e non di comunicazione preventiva), fermo restando il rispetto delle disposizioni sostanziali del D.Lgs. 230/95 in materia di tutela dei lavoratori e del pubblico, che si sostanzia nell'obbligo di corredare detta comunicazione con le specifiche valutazioni e indicazioni di radioprotezione dell'esperto qualificato.
- Il comma 2 stabilisce che l'utilizzo e il movimento all'interno delle strutture (comprese le nuove aree di emergenza) di attrezzature mobili nell'ambito di pratiche per le quali la comunicazione preventiva ex art. 22 del D.Lgs. 230/95 sia già stata fatta, non è soggetto a nuova comunicazione, neanche in termini di variazione, agli organi competenti, ma solo al benessere dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti. I
- Il comma 3 conferma la piena validità delle disposizioni del D.Lgs. 1 87/2000 sulla protezione del paziente dalle esposizioni a fini medici delle radiazioni ionizzanti.
- Infine, il comma 4 limita la validità dei primi due commi alla durata dello stato di emergenza sul territorio nazionale.

Art. 40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

- Abroga l'articolo 17 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia) in materia di sperimentazione dei medicinali dispositivi medici per l'emergenza epidemiologica da COVID.
- Prevede, limitatamente al periodo dello stato di emergenza e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, che AIFA possa accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'Agenzia si avvale del parere della Commissione per l'accertamento dei requisiti dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione dell'Istituto Superiore di Sanità.

- Nel periodo emergenziale il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA, quale comitato etico unico nazionale. Il Comitato etico acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali, comunicando il parere all'AIFA, che procede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale. Inoltre, l'Agenzia, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica una circolare che indica le procedure semplificate per l'acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.
- Per gli studi sperimentali non profit di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)

- Estende i trattamenti di integrazione salariale previsti dagli articoli 19 e 22 del DL n. 18 del 2020 (Cura Italia)" anche ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Dispone, inoltre, che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga siano esenti da imposta di bollo.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

- Prevede la nomina di un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuiti dallo statuto dell'Agenzia al Presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. La scelta avverrà tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa con la conclusione dello stato di emergenza. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato, in deroga alle disposizioni recanti la disciplina delle incompatibilità.

- Il commissario di Agenas si occuperà di collaborare all'azione di potenziamento della rete delle strutture ospedaliere e territoriali, monitorando le iniziative regionali e fornendo il relativo supporto tecnico operativo in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile alle regioni, sempre in raccordo con l'attività del commissario straordinario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all'emergenza Coronavirus. In particolare:
 - verifica l'andamento dei piani adottati in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 (per l'incremento della dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive);

- assicura il supporto tecnico operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, per superare le eventuali criticità riscontrate e garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute;
- verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace;
- in considerazione del ruolo di connessione fra il Ministero della Salute e le regioni svolto dalla stessa Agenzia, verifica l'attuazione tempestiva delle direttive del Ministro della Salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19. In particolare, sarà cura del commissario, con riguardo al potenziamento delle reti di assistenza territoriale e alla disciplina delle aree sanitarie temporanee, supportare le regioni nell'assolvimento degli adempimenti previsti dalle norme e nella gestione dei rapporti con gli erogatori pubblici e privati. L'attività del commissario sarà allo stesso modo finalizzata per ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale che sarà adottato per fronteggiare l'emergenza;

- coordina le attività regionali poste in essere in conseguenza di ogni iniziativa utile assunta dal Ministro della Salute per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19.
- Restano in ogni caso fermi i poteri di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza della Protezione civile n. 630/2020, al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Art. 43 (Disposizioni finanziarie)

- Stabilisce, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, che il Ministro dell'economia sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 44 (Entrata in vigore)

- Stabilisce che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



Antonio De Poli

www.antoniodepoli.it

Antonio
De Poli